



**PO FESR PUGLIA 2007-2013**



**Regione Puglia**  
Area Politiche per lo Sviluppo, il  
Lavoro e l'Innovazione  
Servizio Attuazione del Programma

**ALLEGATO B**

**PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007 – 2013**

**ASSE VIII – LINEA D'INTERVENTO 8.1**

**Sub azione 8.1.2. c**

**DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA**

**REGIONE PUGLIA**

**E**

**Associazioni e Partenariato**

**PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**“PROCESSO PARTECIPATIVO VIA WEB”**

**CODICE OPERAZIONE:** \_\_\_\_\_

**ART. 1 – OGGETTO DEL DISCIPLINARE**

I rapporti tra la Regione Puglia e \_\_\_\_\_, soggetto beneficiario del contributo finanziario a valere sul Programma Operativo FESR Puglia 2007 – 2013 (di seguito Programma), Asse VIII, Linea di intervento 8.1 – Sub Azione 8.1.2 c, secondo quanto determinato con l'Avviso Pubblico denominato "Processi partecipativi via web" – D.D. n. 51 del 3 agosto 2010 del Dirigente del Servizio Innovazione – (Pubblicato sul BURP n. 133 del 12 agosto 2010) – per l'importo, concesso dalla Regione Puglia con D.D. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, di € \_\_\_\_\_, per la realizzazione dell'intervento .....- Codice Operazione \_\_\_\_\_, sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

**ART. 2 – PRIMI ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO**

1. Il soggetto beneficiario contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare, consegna alla Regione:
  - a. il presente disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione da parte del Legale rappresentante del soggetto beneficiario ovvero, su delega di quest'ultimo, dal Referente di Progetto designato dal soggetto beneficiario stesso;
  - b. il provvedimento di nomina del **Referente di progetto**;
  - c. il provvedimento di copertura finanziaria relativo alla quota di cofinanziamento pari al .....% del contributo concesso, specificando se parzialmente o totalmente riferibile al costo di impiego di personale interno.
  - d. crono-programma definitivo delle attività con l'indicazione analitica delle stesse.
  - e. quadro economico-finanziario definitivo. Si specifica che potranno essere rimodulate le spese già rappresentate nel quadro economico del progetto riportato nel formulario di candidatura, a parità di contributo concesso e di co-finanziamento dichiarato. Eventuali successive variazioni sono disciplinate nel successivo art. 7;
  - f. Idonei atti debitamente sottoscritti dalle parti, in persona di chi ha poteri di rappresentanza legale, che costituiscano formalizzazione delle partnership dichiarate nel formulario di candidatura. Per eventuali variazioni nella composizione della partnership si rinvia al successivo art. 7.

**ART. 3 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO**

1. Il soggetto beneficiario è obbligato a:
  - a. attuare l'intervento, ivi incluse il conferimento di consulenze e incarichi professionali, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture, con specifico riferimento alle disposizioni dettate dall'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
  - b. garantire l'applicazione degli art. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità del finanziamento con fondi comunitari dell'intervento di che trattasi;
  - c. rispettare le disposizioni di cui alla lett. d) dell'art. 60 del Reg. (CE) n. 1083/2006 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma

- d. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla Legge Regionale 26.10.2006, n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nelle eventuali procedure di affidamento delle attività a terzi;
- e. applicare e rispettare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge Regionale 20.6.2008 n. 15, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- f. presentare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare, attestazione di avvenuto inizio delle attività e formale richiesta di anticipazione del 50% dell'importo del contributo concesso dalla Regione Puglia;
- g. presentare, in occasione dell'invio della formale richiesta di pagamento pari al 45% dell'importo del contributo concesso:
  - rendicontazione delle spese sostenute in misura non inferiore all'80% dell'importo dell'anticipazione;
  - relazione dettagliata sulle attività svolte (riportante altresì l'avanzamento delle fasi di attività come da crono-programma approvato e l'avanzamento finanziario relativo) unitamente alla scheda informativa redatta sulla base dell'allegato 2 al Vademecum per i Beneficiari (approvato con D.D. n. 195 del 20 dicembre 2010 dell'AdG del PO FESR 2007-2013);
  - materiale illustrativo (depliant, manifesti, articoli di stampa, fotografie ecc.) attestante l'avanzamento delle attività e l'applicazione delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui al punto b) dell'art. 3;
- h. anticipare, ad avvenuto completamento dell'intervento, la quota del 5% del contributo finanziario definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione e omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento da parte del soggetto beneficiario;
- i. inviare entro 30 giorni dalla conclusione del processo partecipativo, una relazione tecnica conclusiva delle attività svolte articolata secondo quanto previsto all'interno della proposta progettuale, dal crono-programma definitivo oltre che dal quadro economico-finanziario, corredata da:
  - rendicontazione delle spese sostenute, comprese le eventuali spese sostenute in cofinanziamento, giustificate da documenti contabili, di spesa e di pagamento, ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento CE 1083/2006, considerando altresì le giornate di lavoro del personale interno secondo le indicazioni dell'articolo 6 lettera c);
  - formale richiesta di saldo.
- j. conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno tre anni successivi alla chiusura procedurale del Programma, al momento definita al 31.12.2017, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione;
- k. assicurare l'operatività dell'intervento entro il termine fissato al successivo art. 4. del presente disciplinare.

**ART. 4 – CRONO-PROGRAMMA**

1. Il soggetto beneficiario si impegna al rispetto del crono-programma definitivo delle attività con l'indicazione analitica delle stesse, come previsto dal precedente articolo 2 lettera d) e, in ogni caso, al rispetto dei seguenti termini massimi:
  - a. inizio delle attività entro il tempo massimo di 30 giorni dalla data di stipula del presente disciplinare;
  - b. conclusione dell'intero processo partecipativo entro 8 mesi dalla data di inizio effettivo delle attività.
2. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati, la Regione revocherà il contributo finanziario concesso, eccetto il caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata e per la quale la Regione potrà consentire una proroga, per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

**ART. 5 – SPESE AMMISSIBILI**

1. L'importo del contributo finanziario concesso costituisce l'importo massimo a disposizione del soggetto beneficiario ed è fisso ed invariabile.
2. Sono ammissibili a contributo le spese effettuate a partire dalla data di presentazione del formulario di candidatura, fermo restando il termine massimo di 8 mesi dalla data di inizio effettivo delle attività, per il completamento delle azioni previste e quindi per l'assunzione dell'ultima spesa eleggibile, e relative alle seguenti voci di costo:
  - progettazione grafica, stampa e distribuzione di materiali di comunicazione e informazione;
  - trasporto e affissione materiale pubblicitario;
  - acquisto materiale promozionale/gadgets;
  - predisposizione, aggiornamento e gestione di pagine web e di altri strumenti infotelematici;
  - registrazioni audio/video su supporti multimediali e trascrizione;
  - servizi finalizzati all'organizzazione di incontri pubblici;
  - spese per facilitatori del processo partecipativo;
  - spese per l'intervento di relatori;
  - servizio di interpretariato;
  - spese per personale necessario a sostenere le attività ed i servizi;
  - spese di missione e trasferta per l'espletamento di attività afferenti al progetto;
  - cancelleria.
3. Secondo quanto prescritto dall'articolo 56 del Regolamento CE 1083/2006, ogni spesa effettuata dal beneficiario del contributo dovrà essere giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente alle fatture.
4. La spesa relativa al personale è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel Documento di Ammissibilità delle spese estratto dal "Vademecum per le attività di rendicontazione e controllo di I livello (POAT IGRUE-KPMG)". Il calcolo del costo rendicontabile

del personale dipendente deve essere effettuato in rapporto alle giornate o alle ore di impegno nel progetto, utilizzando la procedura indicata nell'ALLEGATO D alla D.D. n. 51/2010 del Servizio Innovazione.

5. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con gli eventuali soggetti con cui l'ente beneficiario dovesse stabilire accordi/rapporti di natura economica e finanziaria, compreso gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.
7. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa espressamente rinvio:
  - al D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 *"Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione"*
  - al Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A.) dell' Asse VIII, Linea d'Intervento 8.1 Azione 8.1.2.

#### ART. 6 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO

1. Il contributo concesso ed effettivamente erogabile non potrà superare l'importo indicato nell'articolo 1 del presente disciplinare e non saranno possibili variazioni in aumento. L'importo definitivamente assegnato è posto in diretta relazione con le spese effettivamente sostenute rispetto a quelle programmate.
2. Il contributo finanziario concesso dalla Regione Puglia sarà erogato nelle seguenti misure e modalità:
  - a. Anticipazione pari al **50%** dell'importo del contributo concesso, a seguito della presentazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del disciplinare:
    - della formale richiesta di erogazione dell'anticipazione del **50%** dell'importo del contributo concesso;
    - dell'attestazione di avvenuto inizio delle attività da parte del Referente di Progetto;
  - b. Seconda tranche di pagamento pari al **45%** dell'importo del contributo concesso a seguito di:
    - della formale richiesta di erogazione dell'ulteriore **45%** dell'importo del contributo concesso;
    - rendicontazione delle spese sostenute, comprese le eventuali spese sostenute in cofinanziamento, in misura non inferiore all'80% dell'importo dell'anticipazione già erogata, giustificate da documenti contabili, di spesa e di pagamento, ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento CE 1083/2006, considerando altresì i costi relativi al personale interno, attestate da un ordine di servizio con il quale si conferisce l'incarico, secondo le modalità indicate nell'allegato D alla D.D. n. 51/2010 del Servizio Innovazione;
    - presentazione di una relazione dettagliata sulle attività svolte (riportante altresì l'avanzamento delle fasi di attività come da crono-programma approvato e l'avanzamento finanziario relativo) unitamente alla scheda informativa redatta sulla base dell'allegato 2 al Vademecum per i Beneficiari (approvato con Determina Dirigenziale n. 195 del 20 dicembre 2010); materiale illustrativo (depliant, manifesto, articoli

di stampa, fotografie ecc.) attestante l'avanzamento delle attività e l'applicazione delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui al punto b) dell'art. 3;

- c. Saldo pari al 5% dell'importo del contributo concesso, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, a seguito della presentazione di:
- formale richiesta di saldo del restante 5%;
  - della relazione tecnica conclusiva delle attività svolte articolata sulla base di quanto previsto all'interno della proposta progettuale;
  - rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute, comprese le eventuali spese sostenute in cofinanziamento, giustificate da documenti contabili, di spesa e di pagamento, ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento CE 1083/2006, considerando altresì le giornate di lavoro del personale interno calcolate secondo le modalità indicate nell'allegato D alla D.D. n. 51/2010 del Servizio Innovazione.
3. In caso di mancato concreto avvio delle attività o completamento dell'operazione ammessa a contributo finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, la Regione Puglia procederà, ai sensi e con le modalità dell'art. 13 del presente disciplinare, alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle somme già erogate.
4. L'ammontare definitivo del finanziamento assentito sarà riferito al quadro economico definitivo dell'intervento, rielaborato e formalmente approvato, a seguito di variazioni che si dovessero determinare nel corso dell'attuazione dell'intervento;

#### ART. 7 – VARIAZIONI AL PROGRAMMA

1. Non sono consentite variazioni integrali alle finalità e agli obiettivi del progetto, ai contenuti essenziali dello stesso e alla composizione complessiva dei partner al progetto.
2. Le variazioni sostanziali al programma dovranno essere preventivamente autorizzate, pena la revoca del contributo.
3. Si intendono per variazioni sostanziali modifiche che incidano:
  - parzialmente sulle finalità e sugli obiettivi del progetto;
  - ad integrazione dei contenuti essenziali dello stesso e pertanto sulla conseguente articolazione delle fasi di svolgimento;
  - sulla composizione parziale del partenariato;
  - sul quadro economico-finanziario definitivo in misura superiore al 20% di ciascuna macro-voce di spesa.
4. Qualsiasi altra variazione non rientrante tra quelle sostanziali, deve essere comunque oggetto di comunicazione alla Regione Puglia.

**ART. 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il soggetto beneficiario del finanziamento assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari), pertanto rinviando per intero a quanto prescritto dalla norma citata, si specifica in ogni caso che:
  - il soggetto beneficiario del finanziamento è tenuto ad obbligare tutti i soggetti fornitori ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 3 succitato, alle commesse pubbliche;
  - tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 succitato, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  - gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti coinvolti, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto al soggetto beneficiario del finanziamento;
  - i soggetti fornitori devono comunicare al soggetto beneficiario del finanziamento gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

**ART. 9 - RENDICONTAZIONE**

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a rendicontare le spese effettivamente sostenute, mediante documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle fatture e a trasmetterli alla Regione Puglia tutti gli ai fini della registrazione sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIR, che sarà a cura della Regione Puglia.
2. Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal Referente di Progetto una attestazione ove risulti che:
  - sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela dell'ambiente e di pari opportunità;
  - sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabile, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
  - la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità/eleggibilità a rimborso comunitario;

- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura).
3. Per il riconoscimento della spesa finale e la relativa certificazione, oltre alle dichiarazioni di cui al comma 2, le seguenti ulteriori dichiarazioni:
- attestazione che si tratta della rendicontazione finale dell'intervento;
  - il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati;
  - altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

#### ART. 10 - MONITORAGGIO

1. Il soggetto beneficiario provvede a fornire alla Regione dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell'intervento su supporto cartaceo, salvo diverse successive disposizioni della Regione.
2. Il CUP, che costituisce un dato di monitoraggio obbligatorio e che sarà comunicato dalla Regione Puglia al Referente di Progetto, va indicato su tutti i documenti che fanno esplicito riferimento allo specifico progetto cui esso corrisponde, in particolare su documenti amministrativi e contabili, atti di gara ecc.
3. Come già indicato all'art. 3, co.1 lett. g) e i) il soggetto beneficiario è tenuto ad inviare una relazione intermedia in occasione della presentazione della formale richiesta di pagamento del 45% dell'importo del contributo concesso, una relazione tecnica conclusiva per il saldo del 5% entro 30 giorni dalla conclusione del processo partecipativo, corredata dalla rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente alle fatture.
4. La trasmissione dei dati relativi al monitoraggio su supporto cartaceo, così come definita dal precedente art. 9, costituisce condizione necessaria per l'erogazione da parte della Regione delle quote del contributo finanziario.

#### ART. 11 – CONTROLLI E VERIFICHE

1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione delle attività.
2. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione del progetto. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il soggetto beneficiario.
3. Il soggetto beneficiario si impegna a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa ~~alla~~ <sup>all'operazione</sup> ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati con la dicitura non ~~annullati~~ <sup>cancellati</sup>.

*“Documento contabile finanziario a valere sul programma operativo Regionale Puglia FESR 2007-2013 – Obiettivo Convergenza – Ammesso per l’intero importo o per l’importo in euro...”.*

4. Il soggetto beneficiario si impegna inoltre a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno tre anni successivi alla chiusura procedurale del Programma, al momento definita al 31.12.2017, salvo diversa indicazione in corso d’opera da parte della Regione.
5. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del finanziamento e al recupero delle eventuali somme già erogate.

#### **ART. 12 – DISPONIBILITA’ DEI DATI**

1. I dati relativi all’attuazione dell’intervento, così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
2. Il soggetto beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori delle attività/servizi o fornitori dei beni mobili.
3. I dati generali relativi all’operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico.

#### **ART. 13 – REVOCA DELLA CONTRIBUZIONE FINANZIARIA**

1. Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il soggetto beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative comunitarie e nazionali vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione, ovvero il beneficiario risulti inadempiente rispetto a specifiche prescrizioni impartite dalla Regione Puglia con il presente provvedimento di concessione del contributo.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove:
  - le attività non abbiano effettivo inizio entro il tempo massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare o non si concludano entro 8 mesi dalla data di effettivo inizio delle attività;
  - siano state effettuate variazioni integrali circa le finalità e gli obiettivi del progetto ed i contenuti essenziali dello stesso o sia modificata la composizione complessiva dei partner al progetto;
  - non vengano comunicate e autorizzate dalla Regione Puglia le eventuali variazioni sostanziali che dovessero essere apportate in corso di realizzazione del progetto, così come disciplinato dal precedente articolo 7;
  - vengano fornite dichiarazioni false o mendaci che comporteranno inoltre la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza.
3. Nel caso di revoca il soggetto beneficiario è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest’ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali vigenti calcolati a decorrere dalla data di erogazione.

4. Qualora in sede di rendicontazione dovessero emergere spese accertate non ammissibili, si procederà alla revoca parziale riferita alla parte di finanziamento corrispondente e le stesse restano a totale carico del soggetto beneficiario.

**Art. 14 – RICHIAMO GENERALE ALLE NORME VIGENTI E ALLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE**

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Unione Europea.

Bari,

Per la Regione Puglia,

il Responsabile della Linea 8.1

(dr. \_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Per il soggetto beneficiario,

il legale rappresentante o Referente del Progetto delegato

(dr. \_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

**APPENDICE NORMATIVA**

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
- Reg. (CE) n. 1083/2006 "recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999".
- Reg. (CE) n. 1828/2006 "modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale".
- Legge Regionale 26.10.2006, n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare.
- Legge Regionale 20.6.2008 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa.
- DPR 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione".
- Legge n. 662/1996 concernente le anticipazioni contrattuali.
- Legge Regionale n. 13/2001 "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici"

**RICHIAMI NORMATIVI SPECIFICI**

**Art. 8 - (Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico), del Reg. (CE) n. 1828/2006**

1. Ai beneficiari spetta informare il pubblico, mediante le misure di cui al comma 4, circa la sovvenzione ottenuta dai Fondi.

2. ....

3. ....

4. Se un'operazione riceve finanziamenti nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal FSE o, se del caso, se un'operazione è finanziata dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario garantisce che i partecipanti all'operazione siano stati informati di tale finanziamento.

Il beneficiario informa in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal FSE, dal FESR o dal Fondo di coesione.

In qualsiasi documento riguardante tali operazioni, compresi i certificati di frequenza o altri certificati, figura una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato cofinanziato dal FSE o, se del caso, dal FESR o dal Fondo di coesione.

**Art. 9 - (Caratteristiche tecniche degli interventi informativi e pubblicitari relativi all'operazione ), del Reg. (CE) n. 1828/2006**

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari destinati ai beneficiari, ai beneficiari potenziali e al pubblico comprendono quanto segue:

- a) l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle norme grafiche di cui all'allegato I, e un riferimento all'Unione europea;
- b) l'indicazione del Fondo pertinente:
  - a) per il FESR: «Fondo europeo di sviluppo regionale»;
  - b) per il Fondo di coesione: «Fondo di coesione»;
  - c) per il FSE: «Fondo sociale europeo»;
- c) una frase, scelta dall'autorità di gestione, che evidenzi il valore aggiunto dell'intervento comunitario, preferibilmente: «Investiamo nel vostro futuro».

Per oggetti promozionali di dimensioni ridotte le lettere b) e c) non si applicano.

**Let. d) dell'art. 60 - (Funzioni dell'autorità di gestione), del Reg. (CE) n. 1083/2006.**

L'autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria. In particolare, essa è tenuta a:

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali.